

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN OCCASIONE DI OPERAZIONI DI SCISSIONE, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/99, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, SECONDO LO SCHEMA N. 1 DELL'ALLEGATO 3A AL REGOLAMENTO MEDESIMO

SCISSIONE DI UNA PARTE DEL PATRIMONIO
di "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l." a beneficio di "PRYSMIAN S.p.A."
(di seguito anche "l'Operazione")

- a) *Illustrazione dell'Operazione e delle motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento.*

Descrizione delle società partecipanti alla scissione parziale.

Società scissa

"PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L.", - Società con socio unico, sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Prysmian S.p.A., con sede sociale Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale 77.143.249,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04963770013, (in seguito PCSI o la Scissa).

Società beneficiaria

"PRYSMIAN S.P.A.", con sede sociale in Milano, Viale Sarca 222, Capitale Sociale euro 21.439.348,10, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 04866320965, (in seguito Prysmian o la Beneficiaria).

Illustrazione dell'Operazione e delle motivazioni della stessa.

L'Operazione, regolata dagli articoli 2506 e seguenti del cod. civ., si configura giuridicamente quale scissione di una parte del patrimonio della società Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l. a beneficio della propria controllante Prysmian S.p.A., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali di riferimento al 31 dicembre 2011, predisposte ai sensi dell'art. 2501-*quater* del cod. civ..

L'Operazione in argomento non configura la fattispecie di cui all'articolo 117-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, né sussistono i parametri di significatività determinati da Consob in relazione all'art. 70, comma 4, del regolamento n.11971/1999.

Con riferimento alla normativa di cui al "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n.17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni, si rileva che anche la scissione parziale, a seconda dei soggetti coinvolti, si configura come potenziale operazione tra parti correlate in virtù del trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni alla base dell'operazione. Nel caso di specie tuttavia, trattandosi di operazione conclusa con società controllata in cui non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate di Prysmian, l'Operazione è esclusa dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento Consob n.17221 e della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata da Prysmian.

L'Operazione si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente da Prysmian S.p.A. anche a seguito del controllo acquisito sulla società olandese Draka Holding N.V. e sulle partecipazioni da quest'ultima detenute, per effetto della positiva conclusione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulle azioni ordinarie di Draka Holding N.V..

La società Beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A." possiede indirettamente la totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Scissa "PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.R.L." ed è previsto che, nell'ambito del progetto di riorganizzazione del Gruppo Prysmian summenzionato,

la Beneficiaria giunga a detenere direttamente l'intero capitale sociale della Scissa, divenendone in tal modo l'unico socio, prima della data in cui avrà efficacia l'Operazione. Per effetto di quanto sin qui premesso l'Operazione si configura come un'operazione infragruppo, trovando quindi applicazione la disciplina dettata all'art. 2505 del Codice Civile, così come richiamata dall'art. 2506-ter, 5° comma, del Codice Civile.

b) Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società.

Gli elementi patrimoniali di proprietà di PCSI oggetto di trasferimento mediante scissione parziale a favore della Beneficiaria, sono i seguenti:

- una quota pari al 15,2% del capitale sociale della società Prysmian PowerLink S.r.l., con sede in Milano, viale Sarca n.222, Capitale Sociale 50.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 05931070964.

Tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ed i rapporti, nessuno escluso od eccettuato, diversi da quelli sopra elencati, resteranno di titolarità della Scissa.

c) Indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni.

Poiché la Beneficiaria sarà l'unico socio della Scissa alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria in conseguenza della prospettata Operazione, né il capitale sociale della stessa subirà alcuna variazione. Per effetto di ciò, non è prevista la determinazione di alcun rapporto di cambio né di criteri di attribuzione delle azioni.

d) Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'Operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-quinquies del codice civile.

L'Operazione non determina in capo agli azionisti di Prysmian S.p.A. il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies cod. civ. in quanto la scissione parziale non comporta l'esclusione dalla quotazione.

e) Nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo.

Come indicato al punto precedente, l'Operazione non determina in capo agli azionisti di Prysmian S.p.A. il diritto di recesso.

f) Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'Operazione.

L'Operazione, non comportando emissione e assegnazione di azioni della Beneficiaria, non produrrà conseguentemente effetti sulla composizione dell'azionariato e sull'assetto di controllo di Prysmian. La totalità delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della Scissa è attualmente detenuto dalla società Prysmian Cavi e Sistemi S.r.l., a sua volta direttamente e interamente posseduta dalla Beneficiaria "PRYSMIAN S.P.A.". Tale assetto di controllo sarà variato al momento in cui diverrà efficace l'Operazione poiché in tale circostanza l'intero capitale sociale della Scissa sarà direttamente detenuto dalla Beneficiaria.

g) Effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

Non sussiste alcun patto parasociale avente ad oggetto le quote della Scissa e della Beneficiaria.

h) Descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa.

L'Operazione non determinerà l'emissione e l'assegnazione di azioni della Beneficiaria.

i) Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. Indicazione dell'esistenza di eventuali perizie, sul valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e sul valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, con evidenza dei metodi di valutazione seguiti.

Poiché la Beneficiaria sarà l'unico socio della Scissa alla data di efficacia della scissione parziale, nessuna nuova azione sarà emessa dalla Beneficiaria, non rendendosi pertanto necessaria la determinazione di alcun rapporto di cambio.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione parziale saranno trasferiti così come risulteranno essere, e nella consistenza che avranno, alla data di efficacia della scissione parziale, fatte salve le eventuali compensazioni finanziarie tra le società partecipanti all'operazione in argomento.

La scissione proposta si basa su situazioni patrimoniali al 31 dicembre 2011 delle società Scissa e Beneficiaria.

Per effetto della scissione parziale di PCSI, verrà trasferito alla Beneficiaria un patrimonio netto contabile nella misura fissa e invariabile di euro 7.600.000, pari al 15,2% del capitale sociale della società Prysmian PowerLink S.r.l.. Le eventuali differenze tra il valore contabile del patrimonio netto effettivamente trasferito, quale risulterà alla data di efficacia della scissione parziale, ed il valore contabile del patrimonio netto trasferito, quale risulta alla data del 31 dicembre 2011, che eventualmente dovessero risultare, saranno regolate tra le società partecipanti esclusivamente su base finanziaria.

La riduzione del patrimonio netto contabile della Scissa, pari ad euro 7.600.000, sarà, fino a concorrenza dell'intero, imputata per euro 4.038.402 alla riserva denominata "Riserva di Fusione", esaurendosi in tal modo la riserva medesima, e per euro 3.561.598 alla riserva denominata "Versamento c/to capitale", la quale alla data del 31 dicembre 2011 risultava essere pari ad euro 3.918.750.

Il capitale sociale della Scissa non subirà alcuna riduzione.

Per effetto della scissione parziale il patrimonio netto contabile della Beneficiaria verrà incrementato a seguito dell'iscrizione di un avanzo da annullamento in quanto a fronte del trasferimento del patrimonio netto di cui al presente progetto, la Beneficiaria provvederà esclusivamente a ridurre il valore corrispondente alla partecipazione della Scissa in proporzione al valore nel bilancio consolidato del patrimonio netto trasferito.

A fronte del trasferimento del patrimonio netto di cui al presente progetto, la Beneficiaria provvederà esclusivamente a ridurre il valore corrispondente alla partecipazione nella Scissa in proporzione al valore corrente del patrimonio trasferito.

Il valore effettivo del patrimonio assegnato alla Beneficiaria e di quello che rimane alla Scissa sono almeno pari al loro valore contabile.

j) Data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società partecipanti alla scissione, ovvero dalla diversa successiva data indicata nell'atto di scissione.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione saranno imputati al bilancio di Prysmian a partire dalla medesima data di efficacia della scissione di cui al paragrafo precedente.

k) Riflessi tributari dell'Operazione sulle società partecipanti alla scissione.

La scissione parziale societaria è disciplinata dall'art. 173 del D.P.R. n.917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il trattamento fiscale della scissione parziale risulta improntato al principio della neutralità. Essa, infatti, non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Con riferimento specifico all'Operazione in esame, per effetto della riduzione del valore di carico della partecipazione detenuta da Prysmian nella Scissa, si genererebbe un avanzo da annullamento in quanto il valore di carico che sarà attribuito agli elementi del patrimonio della Scissa oggetto di trasferimento risulterà superiore alla corrispondente riduzione del valore della partecipazione della Scissa.

Ai fini delle imposte indirette, la scissione parziale costituisce un'operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3°, lettera f), del DPR 26/10/1972, n. 633. Tale operazione societaria deve essere assoggettata ad imposta fissa di registro.

Milano **29 MAR. 2012**

PRYSMIAN S.P.A.

Un Amministratore



(Pier Francesco Facchini)